

Codice DB1406

D.D. 5 novembre 2013, n. 2630

Autorizzazione idraulica in sanatoria n. 4579 per il mantenimento del doppio scarico nel Rio BANDONO di acque reflue miste in Comune di Cuorgne' (TO). Richiedente: SIRTAM s.r.l.

In data 21.01.2013, la Società SIRTAM s.r.l. con sede legale in Pistoia (MI), Via Enrico Fermi,93, P.I. e C.F. 01494470477 ha presentato istanza di Concessione Demaniale e contestuale rilascio dell'Autorizzazione Idraulica in sanatoria, per il mantenimento dello scarico doppio nel Rio BANDONO di acque reflue miste in Comune di Cuorgnè (TO), mediante due tubazioni in PEHD diametro mm 200. Nelle due tubazioni di scarico accoppiate sono convogliate rispettivamente:

- Le acque di prima pioggia. Quelle dell'autolavaggio opportunamente depurate, le acque di seconda pioggia, le acque meteoriche provenienti dalla copertura fabbricati e le acque meteoriche della corsia di decelerazione;
- Le acque nere e grigie provenienti dal chiosco, dopo preventivo trattamento in opportune fosse di depurazione;

Al fine di convogliare al meglio gli scarichi del flusso naturale del corso d'acqua, in corrispondenza dell'innesto di questi con il Rio BANDONO, sarà realizzato un manufatto in cls avente dimensioni tali da contenere le due tubazioni posizionate una accanto all'altra e dotate di valvola di non ritorno per evitare un eventuale reflusso.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Alberto FISSORE in base ai quali è previsto il mantenimento in sanatoria dell'opera di che trattasi.

La Relazione Idraulica, allegata al progetto, è stata redatta dall'Ingegnere Paolo Giuseppe ORIA.

La Società richiedente, all'interno della proprietà provinciale, ha ottenuto Autorizzazione allo scarico di reflui misti in corpo superficiale, dalla Provincia di Torino con n° 145-9788/2011;

In data 18.02.2013 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- e l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- visto il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e s.m.i.;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il relativo regolamento n. 14/R approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 e s.m.i.;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008;
- vista la D.G.R. n 55-1128 del 30.11.2010;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SIRTAM s.r.l. con sede legale in Pistoia, Via Enrico Fermi, 93 P.I. e C.F. 01494470477 a mantenere l'opera in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione delle opere già realizzate potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione in sanatoria si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
4. l'autorizzazione in sanatoria è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
5. il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio da parte del Settore scrivente, al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico di che trattasi, ai sensi delle LL.RR. 20/2002, 12/2004 e 9/2007 e del relativo regolamento d'attuazione in data 06.12.2004 n. 14/R.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole